AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE

Art. 5

Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza

Articolo abrogato dal d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modificazioni, con l. 23 dicembre 1986, n. 897.

Abrogato dal 28 dicembre 1986 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Affidamento in prova del condannato militare
Estremi	Legge 29 aprile 1983, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/affidamento-in-prova-del-condannato-militare/art-5-affidamento-in-prova-del-condannato-per-obiezione-di-coscienza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it